

CLXXVI SEDUTA

SABATO 23 MARZO 1957

Presidenza del Vice Presidente MONTALBANO

indi

del Presidente ALESSI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente

745

Corte Costituzionale (Comunicazione di intervento in giudizio del Presidente della Regione)

746

Delegazione speciale (Nomina):

PRESIDENTE ROMANO BATTAGLIA

747, 748

748

Interrogazioni:

(Annunzio di risposta scritta) (Annunzio)

745

746

Mozione sull'Alta Corte (Discussione):

PRESIDENTE MONTALBANO RESTIVO RECUPERO MARULLO FRANCHINA PETTINI D'ANTONI ROMANO BATTAGLIA ADAMO LA LOGGIA, Presidente della Regione

748, 763, 764

748

751

753, 764

756

757, 764

759

760

761

762

762

Proposta di legge (Annunzio di presentazione)

745

Sui lavori dell'Assemblea:

LA LOGGIA, Presidente della Regione PRESIDENTE

765

765

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione:

Risposta dell'Assessore ai trasporti ed alle comunicazioni all'interrogazione n. 618 degli onorevoli Calderaro, Taormina e Russo Michele

766

La seduta è aperta alle ore 10,25.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 59 del regolamento interno, che l'onorevole Majorana della Nicchiara si è assentato, senza avere ottenuto regolare congedo, dalla riunione della 1^a Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo » del 20 marzo 1957.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta da parte del Governo la risposta scritta all'interrogazione numero 618 degli onorevoli Calderaro ed altri all'Assessore ai trasporti ed alle comunicazioni, alla pesca ed alle attività marinare ed all'artigianato. Avverto che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Marraro, Coniglio, Ovazza, Bosco, Colosi, Montalto, Martinez, Majorana, Mazza, Majo-

III LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1957

rana della Nicchiara, La Terza e Russo Giuseppe, in data 21 marzo 1957, hanno presentato la proposta di legge « Contributo in favore del Museo belliniano di Catania » (318), che è stata inviata alla 2^a Commissione legislativa « Finanza e patrimonio » il 22 marzo 1957.

Comunicazione di intervento in giudizio del Presidente della Regione per questioni di legittimità costituzionale all'esame della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio legislativo della Presidenza della Regione, con note numero 1184/18.10.19 e numero 1181/18.10.20 del 20 marzo 1957, ha informato che il Presidente della Regione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, numero 87, e dell'articolo 4, 2^o comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, ha spiegato intervento nei giudizi promossi dal Tribunale civile di Catania che, con ordinanza 18 dicembre 1956 - 6 febbraio 1957, emessa nella causa tra La Rosa Carmelo ed altri contro Russo Velis Salvatore, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione della insorta questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della Regione siciliana 22 settembre 1947, numero 11, prorogata con le leggi regionali 1 ottobre 1949, numero 44, 26 giugno 1950, numero 44, 12 agosto 1951, numero 43, e 26 giugno 1952, numero 16 (articolo 3); e con ordinanza in pari data, emessa nella causa ad istanza del signor Santonocito Giuseppe contro il signor Russo Velis Salvatore, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione della insorta questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 legge della Regione siciliana 22 settembre 1947, numero 11 prorogata con le leggi regionali 1 ottobre 1949, numero 44, 26 giugno 1950, numero 44, 12 agosto 1951, numero 43, e 26 giugno 1952, numero 16 (articolo 3).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate.

MAZZOLA, segretario:

« All'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale, per sapere:

1) se è a conoscenza della situazione di sfrontata illegalità esistente presso i magazzini all'ingrosso ubicati a Messina lungo la via 1° Settembre e lungo il viale S. Martino (parte bassa), i cui titolari violano sistematicamente ed impunemente le disposizioni di legge ed i decreti prefettizi che disciplinano l'orario di lavoro, costringendo il personale ad uno sfruttamento inumano e impiegando, verso chi resiste al sopruso, l'arma odiosa del licenziamento;

2) quali misure intenda prendere e quali interventi intenda esplicare perché gli organi preposti alla vigilanza (Ispettorato del lavoro, polizia, Vigili urbani) assolvano efficacemente il loro compito, adottando con serenità tutte le funzioni previste dalla legge contro i recidivi. » (796)

TUCCARI.

« All'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale, per sapere:

1) se è a conoscenza della grave agitazione dei dipendenti statali, che prestano servizio a Gela, conseguente al disagio derivante dalla mancanza di una sezione dell'E.N.P.A.S. in quel centro. Essi, infatti, devono recarsi per l'assistenza medica a Caltanissetta, che dista ben 111 chilometri;

2) se intende svolgere opportuna azione presso i competenti organi nazionali affinché, in accoglimento delle giuste richieste degli statali, venga istituita a Gela una sezione dell'E.N.P.A.S. » (797) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta)

CORTESE - MACALUSO.

« All'Assessore all'agricoltura, per sapere:

1) se è a conoscenza che il Consorzio agrario di Caltanissetta, mentre da un lato procede all'assunzione di nuovo personale, non giustificata da esigenze di servizio, ma soltanto dall'intento di assicurare prebende e clientele politiche, dall'altro minaccia di licenziare circa trenta dipendenti che da moltissimi anni prestano lodevole servizio, giustificando questo provvedimento con pretese

III LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1957

esigenze di economia, peraltro contrastanti con l'assunzione di cui sopra;

2) quale opportuna azione intenda svolgere nei limiti delle sue competenze per la giusta difesa del personale e per garantire al Consorzio una sana condotta amministrativa. » (798)

CORTESE - MACALUSO.

« All'Assessore delegato all'industria ed al commercio, per conoscere:

1) lo stato dei lavori di ricerche metanifere nel territorio del comune di Bronte, condotte, in base ad un permesso del 1955, dalla società A.R.P.E. (Augusta ricerche petrolifere);

2) se e come intende intervenire affinchè le ricerche, finora condotte con lentezza, vengano eseguite con maggiore celerità, senza lunghe sospensioni. » (799) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza*)

COLOSI - OVAZZA - MARRARO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata, per sapere:

1) se risponde al vero la notizia, recentemente diffusasi, di un prossimo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'E.S.C.A.L.;

2) in caso affermativo, i motivi che hanno provocato tale grave provvedimento dell'Amministrazione regionale. » (800)

MACALUSO - OVAZZA.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di gravissimo disagio della scuola media « Dante Alighieri » di Catania, recentemente denunciato nel corso di una assemblea comune di insegnanti e di padri di famiglia, i quali hanno ulteriormente ribadito l'assoluta insufficienza dei locali, la loro antigienicità, le conseguenze didattiche che tale situazione comporta e hanno sottolineato l'inutilità di tutti gli appelli finora rivolti alle autorità;

2) se non ritenga di dover contribuire, nei modi riconosciuti più idonei, alla risoluzione

della questione nel senso prospettato dal corpo insegnante e dalle famiglie, cioè a dire:

a) affitto immediato per l'anno scolastico prossimo, di un plesso unico che permetta alla scuola il funzionamento in un unico turno;

b) acquisto di un'area edificabile per costruire, nella zona servita dalla scuola, un edificio che adeguatamente risponda alle esigenze della scuola medesima. » (801) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza*)

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno; quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta sono già state inviate al Governo.

Sospendo la seduta, essendo il Governo ed i capi-gruppo parlamentari impegnati in una riunione presso il Presidente dell'Assemblea, avente per argomento la mozione numero 48 concernente il problema dell'Alta Corte.

(*La seduta sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 12,20*)

Presidenza del Presidente ALESSI

Nomina di delegazione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, in esito alla deliberazione dell'Assemblea del 20 marzo, ho emanato in data 21 marzo il seguente decreto:

« Il Presidente, vista la deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 20 marzo 1957 relativa alla nomina di una delegazione composta di 12 deputati rappresentanti le varie forze politiche espresse dall'Assemblea medesima, allo scopo di assistere e coadiuvare il Presidente della Regione nell'azione dallo stesso intrapresa per risolvere il problema dell'Alta Corte per la Sicilia secondo i voti unanimi espressi ripetutamente dalla Assemblea regionale siciliana;

considerata l'urgenza di procedere alla nomina di cui sopra;

avvalendosi dei poteri conferitigli dall'Assemblea con la deliberazione summenzionata;

III LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1957

DECRETA

gli onorevoli: D'Angelo Giuseppe - D'Antoni Paolo - Franchina Gaetano - Majorana della Nicchiara Benedetto - Ovazza Mario - Palazzolo Giovanni - Pettini Domenico - Recupero Santi - Restivo Franco - Rizzo Niccolò - Romano Battaglia Giuseppe - Varvaro Antonino sono nominati componenti della delegazione speciale chiamata ad assistere il Presidente della Regione nei contatti con gli organi responsabili del Parlamento nazionale e del Governo centrale, ai fini di una soddisfacente risoluzione del problema dell'Alta Corte per la Sicilia ».

La nomina dei componenti la delegazione ha tenuto conto di tutte le formazioni parlamentari e politiche presenti in Assemblea e cioè dei gruppi, come tali costituiti, della Democrazia cristiana, del Partito comunista, del Partito socialista, del Gruppo misto, del Gruppo monarchico, del Gruppo del Movimento sociale italiano e delle formazioni politiche o parlamentari che compongono il Gruppo misto e cioè Partito social-democratico, Partito liberale, Partito monarchico popolare, raggruppamento parlamentare del C.E.S.P.A..

ROMANO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO BATTAGLIA. Perdoni, signor Presidente, sono stato delegato come rappresentante del Partito monarchico popolare...

PRESIDENTE. Lei per fortunata coincidenza rappresenta il Partito monarchico popolare ed anche il raggruppamento del C.E.S.P.A..

Discussione della mozione n. 48 sull'Alta Corte per la Sicilia.

PRESIDENTE. Si passa allo svolgimento della mozione numero 48 degli onorevoli Adamo, Bonfiglio, Faranda, Franchina, Grammatico, Mazza, Montalbano, Ovazza, Pivetti, Recupero, Restivo, Romano Battaglia, Seminara, Taormina e Varvaro.

Avverto che, a norma di regolamento, in considerazione del fatto che le otto mozioni

presentate, — di cui nella seduta del 20 marzo 1957 è stato dato annuncio e fissata per oggi la data di discussione — hanno identico testo, le ho unificate in una sola mozione inserita all'ordine del giorno col numero 48 e con le firme dei presentatori per ordine alfabetico.

Leggo la mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio - 9 marzo 1957 ribadisce l'esigenza della urgente sistemazione costituzionale della materia concernente l'Alta Corte per la Regione siciliana;

riafferma

il proprio deliberato che, nel quadro dell'unità della giurisdizione costituzionale e del sistema particolare di garanzie posto dalla Costituzione a presidio dello Statuto della Regione siciliana e riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale, il problema dell'Alta Corte sia risolto con la istituzione di una sezione speciale che ne rispecchi la struttura e la competenza, giuste linee del disegno di legge votato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1952 in sede di formulazione di parere richiesto dal Presidente della Camera dei Deputati e riproposto ad iniziativa di vari parlamentari;

fa voti

al Parlamento nazionale perchè nella seduta del 28 corrente mese l'Alta Corte per la Regione siciliana sia intanto integrata dei suoi membri mancanti, e perchè si pervenga ad una sollecita approvazione del disegno di legge concernente l'Alta Corte medesima ».

Avverto, inoltre, che, in virtù dei poteri che mi competono per regolamento, mi riservo di modificare la parte dispositiva della mozione in relazione alle notizie del rinvio dal 28 marzo al 4 aprile 1957 della convocazione del Parlamento nazionale per l'integrazione dei giudici mancanti dell'Alta Corte.

Dichiaro aperta la discussione sulla mozione.

E' iscritto a parlare l'onorevole Montalbano. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, farò a nome del Gruppo

del Partito comunista italiano un brevissimo intervento sia sull'aspetto politico che su quello giuridico della questione.

Circa l'aspetto politico, merita indubbiamente censura il Governo centrale per avere sistematicamente impugnato dinanzi la Corte Costituzionale tutte le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana, appena entrata in funzione la Corte Costituzionale. Procedendo in tal modo, il Governo centrale ha manifestato apertamente, con i fatti, la ferma volontà di non più riconoscere l'Alta Corte per la Sicilia, ritenendola assorbita in quella nazionale.

Ora, anche ad ammettere per un solo momento e soltanto in via ipotetica esser vera la tesi ministeriale circa il presunto assorbimento dell'Alta Corte per la Sicilia nella Corte Costituzionale, non c'è dubbio — come sostiene Vittorio Emanuele Orlando, al Senato, nel 1951 e nel 1952 — che, dovendosi risolvere una questione politica tra lo Stato e una sua regione (e certamente di natura politica è la questione circa il mantenimento o meno dell'Alta Corte per la Sicilia) non poteva esservi e non può esservi altra via che quella parlamentare, mediante la presentazione di un disegno di legge costituzionale contenente norme sulla sorte dell'Alta Corte.

Invero, determinando il problema della nostra Alta Corte vivissime preoccupazioni e inquietudini in una intiera Regione che vanta al suo attivo parecchi secoli di gloriosa indipendenza statale e altri secoli di semindipendenza e di larghissima autonomia nonché, dopo la seconda guerra mondiale diversi anni di durissime lotte autonomiste, era assolutamente necessario che il Governo centrale, in base al principio di responsabilità, assumesse apertamente la sua responsabilità politica dinanzi al Parlamento nazionale, nonché dinanzi al popolo siciliano e a tutto il popolo italiano con la presentazione di un apposito disegno di legge costituzionale.

In tal senso, del resto, si era pronunziato nel 1952 il Senato, approvando ad unanimità il seguente ordine del giorno su proposta del senatore Azzara, democristiano: « Il Senato — considerato che la questione dell'Alta Corte per la Sicilia dev'essere risolta nel quadro della Costituzione, con legge costituzionale che detti le opportune norme di attuazione — invita il Governo a presentare pronta-

mente al Parlamento il disegno di legge costituzionale suindicato ».

Quindi — per quanto riguarda l'aspetto politico della questione, sorta con le impugnazioni statali, dinanzi la Corte Costituzionale, delle leggi siciliane ed aggravatasi dopo la recente sentenza di tale Corte — non c'è dubbio che il Governo centrale merita una censura, la quale, naturalmente, non deve turbare l'esigenza che tutti i gruppi procedano uniti nell'approvazione della mozione in esame, trattandosi di difendere la Sicilia.

Circa l'aspetto giuridico della questione a me sembra che, se molti giuristi in campo nazionale sono decisamente orientati contro l'Alta Corte per la Sicilia, ciò avviene perchè essi esaminano — certo senza averne consapevolezza — l'aspetto giuridico con le lenti della politica, storpiando ogni cosa. La politica, infatti — o meglio l'intelletto umano, quando si occupa inconsapevolmente di politica, cioè quando se ne occupa senza avere ancora fatto la critica di se stesso — è simile ad un specchio falso, il quale, piegando i raggi che vengono dagli oggetti e mescolando la sua propria natura, cioè i suoi propri interessi, alla natura delle cose, guasta, torce, per dir così, e sfigura tutte le immagini che esso riflette.

Così ad esempio, i giuristi della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite, avendo esaminato il 6 settembre 1952 la questione della potestà normativa della Regione siciliana con le lenti della politica, in maniera certamente inconsapevole, deformarono completamente, proprio come uno specchio falso, la natura di tale potestà, considerando la Regione siciliana non già quale Regione autonoma, bensì quale semplice Ente di decentramento amministrativo, negando il carattere di leggi vere e proprie a quelle emanate dall'Assemblea siciliana e attribuendo alla nostra Regione una pura e semplice attività regolamentare, in aperto contrasto con le chiare e precise disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dello Statuto siciliano.

Altro esempio è il seguente: gli insigni giuristi della Corte Costituzionale nazionale, esaminando giorni addietro la questione della propria competenza a decidere in via principale sulla costituzionalità delle leggi siciliane, sono caduti in una petizione di principio, quando hanno fatto dipendere la loro

competenza dal principio della unicità della giurisdizione costituzionale ed hanno postulato tale unicità nel nostro diritto positivo, senza darne minimamente la prova, ed anzi in contrasto col diritto positivo stesso. A dir vero, il diritto positivo costituzionale italiano prevede due organi giurisdizionali costituzionali, l'uno generale, l'altro particolare, cioè: la Corte Costituzionale e l'Alta Corte per la Sicilia, essenzialmente diverse sia per la struttura che per la materia.

Circa la pretesa unicità della giurisdizione costituzionale, è, infatti, fuor di luogo richiamare il secondo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione, che dice: « Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. » E' completamente erroneo richiamare tale disposizione, perché l'articolo 134 della Costituzione non ha devoluto affatto alla Corte Costituzionale le funzioni dell'Alta Corte, togliendo a questa ogni motivo di esistenza. Infatti la XVII disposizione transitoria della stessa Costituzione stabilisce: « L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli Statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. » In altre parole, a norma della XVII disposizione transitoria della Costituzione, veniva rinviata fino al 31 gennaio 1948 ogni « deliberazione sugli Statuti regionali speciali » e quindi anche sullo Statuto della Regione siciliana e sull'esistenza, la struttura e le funzioni dell'Alta Corte per la Sicilia. « Deliberazione » che si ebbe proprio il 31 gennaio 1948, quando la Costituente approvò la legge di coordinamento formale fra lo Statuto siciliano e la Costituzione nazionale, legge pubblicata il 26 febbraio 1948. Quindi, rimanendo sul terreno strettamente giuridico, non c'è dubbio che il diritto positivo costituzionale italiano prevede non già l'esistenza di un solo organo, bensì di due organi giurisdizionali costituzionali. D'altra parte, rimanendo sempre sul terreno strettamente giuridico, non c'è nemmeno dubbio che nella specie non si può parlare di abrogazione tacita dell'Alta Corte con l'entrata in vigore della Corte Costituzionale.

Una prima ragione è basata sul richiamo,

innanzi fatto, alla volontà espressa dell'Assemblea Costituente di rinviare ad una legge apposita ogni decisione sullo Statuto siciliano. Una seconda ragione riguarda il fatto che non esistono le condizioni di cui all'articolo 15 delle preleggi, per l'abrogazione tacita, che, com'è noto, si verifica o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Ora, innanzi tutto, a prescindere dal fatto che lo Statuto siciliano è stato coordinato, dal punto di vista del coordinamento formale, posteriormente all'approvazione della Costituzione, è da tener presente che l'Alta Corte è contemplata in uno Statuto speciale, che è legge eccezionale. Nè è vero che la legge di coordinamento formale della Costituente del febbraio 1948 è da intendere nel senso che essa ha avuto lo scopo di dare il crisma di legge costituzionale allo Statuto siciliano, che prima avrebbe avuto il valore di legge ordinaria. Coloro i quali affermano ciò non si rendono conto che lo Statuto siciliano aveva il valore di legge costituzionale fin dalla sua nascita, sia per la materia che per la fonte. La verità è che la legge della Costituente del febbraio 1948, coordinando formalmente lo Statuto siciliano con la Costituzione, ha avuto lo scopo di elevare il primo alla dignità di parte integrante della Costituzione. In secondo luogo, tanto per la struttura, quanto per le funzioni, l'Alta Corte non è incompatibile con la Corte Costituzionale. Infatti, come alla Corte Costituzionale partecipano i rappresentanti delle Assemblee legislative dello Stato, così pure, in conseguenza della particolarissima autonomia conferita alla Regione siciliana, partecipano all'Alta Corte i rappresentanti delle Assemblee legislative dello Stato e quelli dell'Assemblea legislativa della Regione. Entrambe, inoltre, Corte Costituzionale e Alta Corte, giudicano sulla costituzionalità delle leggi; e però, se il soggetto attivo o passivo dell'impugnazione è la Regione siciliana, la competenza è dell'Alta Corte; se è ogni altro soggetto, pubblico o privato, la competenza è della Corte Costituzionale.

Ora tutto ciò val quanto dire che non vi è incompatibilità fra le due Corti, non intaccando assolutamente l'Alta Corte il principio dell'unità politica dello Stato. E nemmeno può

III LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1957

esservi abrogazione tacita sotto il profilo che la Costituzione regola l'intiera materia relativamente alla costituzionalità delle leggi statali e regionali, giacchè la composizione e la competenza delle due Corti sono regolate differentemente dalla Costituzione e dallo Statuto siciliano.

Premesso tutto ciò, a me sembra che la recente sentenza della Corte Costituzionale verso la quale sento di esprimere il più profondo rispetto, attributiva erroneamente della propria competenza, in via principale, sui ricorsi di costituzionalità contro le leggi siciliane, non pregiudica affatto il problema della integrazione, da parte del Parlamento nazionale, dei membri mancanti dell'Alta Corte e quello del coordinamento sostanziale tra l'Alta Corte per la Sicilia e la Corte Costituzionale, in modo che l'Alta Corte diventi Sezione speciale della Corte Costituzionale, conservando la sua pariteticità e la sua competenza. Anzi, è in me la ferma convinzione che tale tesi coincide, al riguardo, con quella della stessa Corte Costituzionale, come risulta dall'ordine del giorno approvato da tale Corte il 26 aprile 1956. L'ordine del giorno così dice: « La Corte Costituzionale apprezza altamente che i giudici Bracci e Perassi abbiano evitato di risolvere personalmente la questione della loro partecipazione all'Alta Corte per la Regione siciliana, rinviandola invece tempestivamente al parere di questo Collegio, e dichiara che, in attesa che siano regolati i rapporti fra la Corte Costituzionale e l'Alta Corte per la Regione siciliana, i giudici Ambrosini, Bracci e Perassi possono continuare ad esercitare le funzioni di membri dell'Alta Corte per la Regione siciliana ».

In altre parole, la Corte Costituzionale, con l'ordine del giorno in data 26 aprile 1956, riconosce tre cose: innanzitutto la compatibilità tra l'Alta Corte e la Corte Costituzionale; in secondo luogo l'esigenza che siano regolati, evidentemente in sede legislativa, non giurisdizionale, i rapporti tra le due Corti; in terzo luogo l'esigenza che sia resa funzionale la Alta Corte per la Regione siciliana. Così stando i fatti, l'unità che si esprime con la mozione odierna dall'Assemblea regionale, in questa come in altre occasioni, ci induce a ritenere che la nostra Alta Corte, la quale ha una vitale importanza per l'autonomia siciliana, potrà presto avere la necessaria integrazione dei suoi membri da parte del Par-

lamento nazionale e il necessario coordinamento sostanziale con la Corte Costituzionale, per un consolidamento sempre più saldo della particolarissima autonomia dell'Isola, nel quadro dell'unità nazionale. Viva l'Alta Corte per la Sicilia! Viva il suo coordinamento sostanziale con la Corte Costituzionale, l'una e l'altra presidio, se coordinate, delle libertà democratiche, dello Stato regionale, e della particolarissima autonomia siciliana! (Applausi dalla sinistra)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Restivo. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione che io e il collega Bonfiglio abbiamo presentato a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, intende riaffermare una nostra precisa posizione politica e giuridica in ordine ad un tema vitale per la nostra Autonomia; e intende ribadire, nello stesso tempo, la fermezza della nostra fede autonomistica, che, in questi anni, si è concretata proprio attraverso la spinta e l'azione della Democrazia cristiana in una serie di realizzazioni dirette a consolidare l'Istituto regionale allargandone la sfera di attività, nella convinzione del suo valore fondamentale, come strumento di progresso sociale e di sviluppo democratico nell'interesse dell'intera Nazione. Ed in questo campo possiamo ben rivendicare l'azione che gli uomini della Democrazia cristiana hanno sempre svolto, cercando ogni volta la via di una costruttiva soluzione e non quella delle polemiche, che spesso denuncia la volontà del peggio ed appare ispirata al palese scopo di imbastire azioni dettate dall'interesse di parte.

Sul piano positivo della costruzione noi democristiani possiamo affermare che siamo stati, siamo e saremo il Partito dell'Autonomia regionale.

Ed in rapporto a questa precisa affermazione, che riflette una esperienza tante volte vissuta in questa Aula, non voglio raccogliere la impostazione polemica che può venire da altra parte politica e che, per obiettivo ed unanime riconoscimento di coloro cui sta a cuore la autonomia, non può determinare alcun elemento positivo ai fini della risoluzione del problema che oggi particolarmente ci impegnava.

La mozione da noi presentata opportunamente richiama un precedente deliberato del-

III LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1957

la Assemblea regionale che ci trovò unanimi e che nacque da una sollecitazione del Parlamento nazionale alla nostra Assemblea regionale affinchè potesse esprimere responsabilmente il proprio parere sulla questione. La nostra mozione, inoltre, opportunamente richiama l'urgenza della sistemazione costituzionale della materia relativa all'Alta Corte in rapporto alla decisione della Corte Costituzionale. E in questo campo è chiaro che, ad evitare equivoci o maliziose interpretazioni, noi dobbiamo ribadire che la nostra tesi nasce da una visione unitaria della giurisdizione costituzionale, la quale non esclude, per riconoscimento della stessa sentenza della Corte Costituzionale, che, nell'ambito di questa unità, si determinino forme speciali di garanzia, quali quelle espresse nelle norme dello Statuto della Regione siciliana, che hanno validità costituzionale. È questa la nostra tesi, in cui non c'è contraddizione, ma che esprime invece una nostra organica concezione nella quale l'autonomia siciliana, in tutti i suoi Istituti, si inserisce armonicamente. Ed è in rapporto a questa tesi che la soluzione del problema, secondo il voto dell'Assemblea e secondo un'iniziativa che si deve ad un deputato democratico cristiano, all'onorevole Aldisio, deve prospettarsi sotto il profilo della istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale. Noi crediamo che questa tesi rispecchi nella attuale situazione una chiara interpretazione della obiettiva necessità di coordinamento delle norme costituzionali.

Inoltre, vi è una precisa volontà del Parlamento nazionale che riconosce l'esigenza che il problema sia trattato in sede di procedura legislativa costituzionale. Infatti non siamo solo noi a sottoporre al Parlamento la richiesta che si pronunci in ordine a questa esigenza di coordinamento, ma è lo stesso Parlamento nazionale che, in varie occasioni — dall'ordine del giorno votato dal Senato, alla richiesta di parere alla Regione siciliana, ed alla delibera di stralcio di una norma da un testo legislativo riguardante la Corte Costituzionale — ha detto, attraverso esplicite manifestazioni di volontà, che questa materia deve essere regolata in una legge che abbia la validità, la forma della legge costituzionale.

E vorrei aggiungere che un regolamento di

questi rapporti è auspicato anche in quell'ordine del giorno della stessa Corte Costituzionale che poc'anzi è stato richiamato e che venne comunicato in altra circostanza all'Assemblea, quando, cioè, per il verificarsi del fatto che giudici già dell'Alta Corte della Regione siciliana erano stati nominati giudici della Corte Costituzionale, si affrontò per la prima volta il problema della particolare posizione dell'Alta Corte in relazione all'inizio di attività della Corte Costituzionale.

Pertanto, io credo che richiamando questa vecchia e attuale tesi possiamo avere la consapevolezza di sentirci non soltanto gli assertori dei diritti della nostra autonomia, ma coloro che questa autonomia intendono inserita nell'unità nazionale e costituzionale del Paese e che hanno sempre concepito la Regione come strumento di questa sostanziale unità.

Poc'anzi il Presidente dell'Assemblea, procedendo ad una rettifica formale dell'ultima parte della mozione, diceva che era opportuno sostituire le espressioni che seguivano immediatamente al «fa voti», con le parole «prende atto della convocazione dei due rami del Parlamento in seduta comune per il 4 aprile»; e in questa sua rettifica di carattere formale c'era anche l'indicazione di un auspicio e la sottolineazione di un fatto che delinea un orientamento verso una soddisfacente sistemazione costituzionale generale della materia. Nel prendere, quindi, atto della convocazione del Parlamento in seduta comune noi non possiamo non esprimere al Presidente della Regione il riconoscimento dovuto alla sua fatica, un riconoscimento che vuol essere tradotto in un impegno di collaborazione da parte della Delegazione nominata dal Presidente dell'Assemblea in rappresentanza di tutti i deputati, in ordine alla ulteriore azione da svolgere per la migliore soluzione del problema dell'Alta Corte.

Noi ci auguriamo che anche coloro che oggi cercano, per interesse di parte, di accendere polemiche su questa delicata materia possano qui ritrovarsi, di fronte all'auspicato concreto risultato della nostra azione, concordi nell'apprezzare la costruttività di un nostro comune lavoro, la forza di una nostra solidarietà regionale al servizio della grandezza e del bene di tutto il Paese. (Applausi)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Recupero. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, io intendo guardarmi dall'errore di giudicare fatto politico la decisione con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato assorbita in sé l'Alta Corte per la Sicilia. Cardine della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale è salvaguardata dal rispetto, che per la Costituzione stessa si vuole avere in ogni sfera italiana e si invoca dalla Corte Costituzionale quante volte la si vede lesa dai pubblici poteri instaurati secondo il nostro ordinamento politico e civile e operanti sotto l'imperio delle sue disposizioni e dei suoi canoni. Aggiungerò, anzi, che è preciso dovere di ogni italiano di essere geloso di questo rispetto e riportarlo dalle alte sfere costituzionali alla pratica del bene che il potere giurisdizionale, sia giudiziario, sia amministrativo, sia costituzionale, esprime per l'ordine e l'esistenza della nostra vita stessa nelle esigenze della sua essenza civile e dei suoi rapporti, onde non avvenga che alcuno concorra a far nasce la minima pubblica sfiducia verso le Corti che tale potere esercitano; nel qual caso l'accumularsi e lo addensarsi dei pericoli per la Costituzione, sarebbe pari alla infelicità di un popolo altamente civile, costretto a vivere senza alcuna garanzia per i propri diritti e per grandi beni della libertà e della giustizia. Ed è bene per questo che io distinguo fra il fatto «di aver voluto promuovere i giudizi di legittimità costituzionale, in ordine ad alcune leggi della Regione siciliana davanti alla Corte Costituzionale, anziché davanti all'Alta Corte per la Sicilia», dalla decisione che ne è seguita davanti alla Corte adita.

Su quello, il nostro rammarico si posa come di chi bruscamente si vede contestato un bene acquisito; di questa, pur non condividendola e accingendoci a dirne le ragioni, dobbiamo dire che è frutto di maternità scientifica alle fonti del diritto costituzionale, che ha, bensì, gran parte del suo nascimento della politica, ma in una natura, che lo identifica nell'ordine del rapporto giuridico già costituito e divenuto inalienabile ed ininfluenzabile negli spazi di una costituzione rigida. Giudicherrei che soltanto per questo e non «per estrema leggerezza», tanto meno per «arrendevolezza colpevole», l'onorevole La Loggia ci ab-

bria qui detto poche settimane or sono: « io penso che non possano non attendersi con serenità e fiducia le decisioni della Corte Costituzionale, dalle quali non possono che scaturire sul delicato problema orientamenti decisivi per noi come per gli organi dello Stato ». Laonde cotesta fiducia, seppure non spoglia di speranza in una decisione diversa da quella che la Corte Costituzionale ha adottato, ha sempre il pregio della scelta dell'alternativa migliore tra « un rispetto dovuto » ed « una agitazione intempestiva, possibile ». Nè vale opinare che esisterebbe al centro « un orientamento antiautonomista, di cui c'era stata più di una manifestazione e che va oltre i limiti giuridico-costituzionali », per dare credito ad un sospetto di « arrendevolezza colpevole » del Presidente della Regione nella questione dell'Alta Corte per la Sicilia, poichè accanto alla fiducia nell'attesa decisione della Corte Costituzionale, la rinnovata istanza da tutti condivisa per un sollecito coordinamento fra questa e l'Alta Corte per la Sicilia — al fine di giungere almeno per questa via di superamento formale alla sostanziale coesistenza dei due Istituti ed al definitivo consolidamento del secondo — sta a dimostrare che, moventesi in un costume democratico proprio della genesi stessa della Costituzione e con lo spirito di rinnovamento del Paese, una forza viva vigilava il lato non discutibile della questione, residente e resistente, contro qualsiasi *animus* anti-autonomistico in rapporti e garanzie ben chiaramente stabiliti attraverso due corti costituzionali in una: la regionale e la nazionale o statale, che la prima fece propria non senza uno spirito politico e quasi raggiunta da un sottinteso culto risalente per un filo sottile e sensibile all'anfisionia delle città greche, come a rendere religione la nostra unità con la più grande Patria e l'interesse che in essa vuole esprimere in ogni caso l'autonomia siciliana. Se questo non fosse vero, noi non saremmo oggi qui a esprimere l'unità di difesa per la nostra Alta Corte sopra una mazzette per tutti, senza distinzione tra Governo e Assemblea e viceversa. Ora noi sappiamo quali sono i motivi giuridico-costituzionali che negherebbero la coesistenza delle due Corti Costituzionali e possiamo, senza mancare di rispetto all'Alto Consesso che li ha valutati, rivalutarli per conto nostro alla luce del patto politico e ricavarne la interpretazione che

questa diversa atmosfera comporta come rispetto costituzionale integrale di rapporti e di poteri nei quali si identificano tutte le ragioni della nascita dell'autonomia siciliana. E' per me di rilievo la « quiddità » del fatto che la Corte Costituzionale, pur considerando erronea la invocazione delle particolari forme e condizioni di autonomia al fine di giustificare la competenza dell'Alta Corte per la Sicilia, abbia riconosciuto e dichiarato che esse vengono tuttavia di proposito, quali sono stabilite negli articoli 27, 28 e 29 dello Statuto della Regione siciliana, a giustificare la particolarità della impugnazione delle leggi siciliane e statali e dei termini relativi e quindi ad escludere la legittimazione attiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nella subbietta materia, riservata ad un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità — il Commissario dello Stato — nei termini più brevi di cui all'articolo 28 citato; e con riguardo, da parte della Corte competente, al termine ordinatorio di cui all'articolo 29 successivo. Questo *quid*, anche se si rifiuta per esplicita dichiarazione di inserirsi nella *quaestio* come elemento sostanziale conducente alla affermazione della tesi regionale, non riesce a nascondere la esistenza di particolari ragioni viventi nella consistenza di un particolare « governo » regionale e come tali discostanti dalla ordinaria giurisdizione costituzionale del controllo di legittimità costituzionale con le leggi della Regione siciliana: poichè ogni procedura ha la sua ragion d'essere che non si soddisfa in se stessa, ma si esprime quale necessaria disciplina ad un diritto sostanziale, nella fattispecie indentificabile nella esistenza di un organo giurisdizionale costituzionale « particolarmente costituito » per « particolari condizioni di autonomia » consacrato in uno statuto speciale adottato con legge costituzionale. Quando la garanzia di uno Statuto speciale fu riconosciuta a favore della Sicilia « con l'articolo 134 della Costituzione », approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, tale Regione aveva già uno Statuto concesso con legge costituzionale quale è senza dubbio il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, e per adempiere al disposto suddetto della Costituzione dello Stato occorreva soltanto coordinarlo con la stessa in

quanto ad essa precedente come per altro era previsto nell'articolo unico dello stesso R.D.L. 455. Quando ciò fu fatto con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2, dell'articolo uno di questa legge — che nel suo secondo comma « faceva salvo il diritto ad una revisione » — non rimase che il primo comma, l'altra parte essendo stata dichiarata incostituzionale, con sentenza 10 luglio 1948 dell'Alta Corte per la Regione siciliana già funzionante. E però tale alto consesso veniva a trovarsi pienamente inserito nella Costituzione della Repubblica per via di una congiuntura senza equivoci, quale espressione di potere costituzionale per il controllo di legittimità costituzionale delle leggi della Regione siciliana e di quelle statali rispetto allo Statuto di detta Regione ai fini della efficacia delle medesime entro la Regione stessa, oltre che — fatto di molto rilievo giuridico-costituzionale — « quale giudice naturale, precostituito per legge, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni »; non ultimo motivo, questo, della pariteticità dell'organo e della necessaria sua esistenza in atto ove non si voglia violare l'articolo 25 della Costituzione che statuisce: « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ». Per l'interpretazione dell'articolo 134 non può prescindersi dalla validità di queste considerazioni quando la si voglia ancora riportare a vedere se « la Corte Costituzionale ivi prevista » sia da ritenere « l'unico organo della giurisdizione costituzionale » o, più specificatamente, « unico giudice della legittimità delle leggi statali e regionali e dei conflitti di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni e delle Regioni tra loro » (come lo è certamente per tutte le Regioni diverse dalla Sicilia, senza che nascano dubbi sull'unica destinazione della competenza di cui è parola nella disposizione di cui all'articolo 127 della Costituzione e di quella generale e comprensiva di cui all'articolo 134), ovvero se non debba ritenersi, per quanto riguarda la Sicilia, che tale unicità cozzi contro uno « stato costituzionale consolidato » che non a caso esprime « la realtà della coesistenza di un'Alta Corte a costituzione paritetica », anche se è vero che sarebbe inutile dissimulare che la estetica costituzionale ne vuole la unificazione formale per via di un coordinamento, che

è ciò che stiamo unanimemente richiedendo animosi nel difendere il nostro Statuto autonomistico quanto desiderosi di dimostrare al potere centrale che sarebbe motivo di vera gioia per il nostro animo l'incontro, pronto e sentito, con la comprensione dei governanti nazionali sul problema odierno. In questo caso, « comprensione » non vuole essere « concessione » in alcuna parte del diritto che la Sicilia vuole riconosciuto quale costrutto di opere di bene che non nacque da una confusione, ma consenso giusto ed onesto al superamento per via di un atto legislativo costituzionale di coordinamento, non certo offensivo per la Corte Costituzionale, degli opinioni che hanno informato la sentenza emessa da tale eccellentissimo consesso col numero 38 del corrente anno, per la parte relativa alla esistenza dell'Alta Corte per la Sicilia, e che sono venuti a porsi davanti al corso naturale di un diritto sancito; poiché alla ricerca di un mezzo per dimostrare, oltre tutto, la buona volontà di esprimere vincoli sempre più legati alla fedeltà verso la Nazione, questa Regione non vuole lasciarsi sfuggire la opportunità, come atto di compostezza costituzionale, di rilevare dall'animo delle sue popolazioni il dolore del momento, per presentarlo come istanza di giustizia e preservarlo da oscuramenti di coscienza.

Seguendo ancora la Corte costituzionale nelle sue osservazioni, parrebbe giusto rilevare meglio che la già riconosciuta unicità della sua competenza, anche in rapporto ai particolari nascimenti di cui è parola nell'articolo 127 della Costituzione, non accosta per nulla alla questione della coesistenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana che, se si è voluta far nascere, è, però, nata su altro terreno e altri riferimenti costituzionali. Il problema siciliano si presenta anche chiaro nei confronti della legge 9 febbraio 1948, numero 1 che, comprendendo indubbiamente le leggi della Regione siciliana, per il combinato disposto degli articoli 1 e 2, tra quelle che possono trovarsi di fronte alla questione di legittimità costituzionale « sollevata da un'altra Regione, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta infondata dal giudice », e rimettendone la decisione alla Corte costituzionale parrebbe porre in essere la incongruenza di « una duplice incompetenza a veri-

ficare la legittimità costituzionale delle leggi siciliane » e quindi « il pericolo di alcune contraddittorietà »; mentre di altro non si tratta che di riconoscere la esigenza urgente del coordinamento invocato, attraverso il quale scompariranno questi rilievi e non si spegnerà la salvaguardia come cosa necessaria e non superabile al particolare stato costituzionale della Regione siciliana. A parte che, allo stato delle cose, sarebbe da riconoscere che una costituzione rigida se non si concilia col sistema prassista e col sistema pragmatico, ammette pur sempre ciò che è intuitivo, portandoci a ritenere « che nessuna nuova impugnativa sarebbe possibile in applicazione della legge 9 febbraio 1948, numero 1, contro le disposizioni delle leggi siciliane già passate al vaglio costituzionale dell'Alta Corte e che le impugnative possibili non sposterebbero la competenza dalla stessa Corte a quella Costituzionale, collegate dalla unità indissolubile della Costituzione che, per ragioni rilevanti, tutte e due le comprende, in quanto comprende lo Statuto della Regione siciliana, e idealmente le unifica in attesa del coordinamento. Più facile è superare il richiamo fatto dalla Corte Costituzionale alle leggi successive dell'11 marzo 1953, numero 1 e 11 marzo 1953, numero 87, bastando rilevare che queste leggi, come era assolutamente indispensabile, disciplinano la Costituzione e l'esercizio delle funzioni della Corte Costituzionale, così come gli articoli 24 e seguenti dello Statuto siciliano e il decreto del Capo Provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, numero 942, hanno disciplinato la costituzione e l'esercizio delle funzioni dell'Alta Corte per la Sicilia, il che pone meglio le due Corti nel loro rispettivo ambito giurisdizionale, senza che se ne possa presumere ciò che non è dichiarato nelle due leggi riguardanti la Corte Costituzionale, cioè « l'assorbimento dell'altra » e con ciò la « invalidazione di una parte importante dello Statuto siciliano » congiunto, dirò meglio inserito, nella carta costituzionale dello Stato. Dopo di che è chiara la caducità della pretesa di trarre favorevoli argomenti per la esclusione della coesistenza dell'Alta Corte siciliana dalla posteriorità, rispetto allo Statuto della Regione siciliana e al suo inserimento nella Carta costituzionale, delle leggi 1 e 87 dell'11 marzo 1953. E dirò che la pretesa porterebbe diritto ad una ritorsione in quanto la legge che inserisce integralmente lo

Statuto della Regione siciliana nella Costituzione dello Stato, in presenza di quest'ultima, è del 26 febbraio 1948, mentre la legge che approva le « norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte Costituzionale », porta la data del 9 febbraio 1948; se, però, non prevalesse la sostanza delle cose, già rilevata e ben fissata nella unica esigenza, più volte ripetuta, di un coordinamento tra l'una e l'altra Corte validamente esistenti e sostenute dal carattere rigido della Costituzione, che, pertanto, non già si può invocare sul piano tecnico giuridico per sostenere la unicità dell'organo giurisdizionale costituzionale bensì, oppostamente, per sostenere la fissità della Costituzione nel rispetto di una regola fondamentale — come bene dice la Corte Costituzionale — che, cioè, « modificazioni e revisioni avvengano con l'osservanza di procedimenti speciali e rigorosi ». Al di là di questa logica non si può andare e se si vuole invocare la *ratio* del sistema costituzionale e del sistema giurisdizionale ordinario, che ha portato alla unità della Corte di Cassazione, l'urto con la rigidità della Costituzione apparirà sempre più chiaro nel primo spazio; e quanto al secondo, che sta fuori del problema costituzionale in questione, si può anche ricordare che è stata stabilita per la Sicilia autonoma una Sezione a parte della Corte di Cassazione con sede in Sicilia, così come per la giurisdizione amministrativa sono state stabilite una sezione a parte del Consiglio di Stato e una sezione a parte della Corte dei conti.

La legge che questa Assemblea ha alla unanimità proposto e che è all'esame del Parlamento italiano, con il nome di legge Aldisio, chiude l'argomento. La Sicilia invoca che quella legge sia sollecitamente approvata, per tranquillizzare il suo spirito, da tempo turbato, intorno ai dubbi che hanno adombrato le ragioni di esistenza dell'Alta Corte siciliana; e che intanto si renda possibile il corso che questa ha il diritto di mantenere, integrandone la costituzione con le nomine di competenza del Parlamento italiano. Non sarebbe invocazione giusta se non fosse chiaro diritto costituzionale, al cui rispetto risalgono anche — come già accennato — tutti gli obblighi di ossequio all'unità nazionale che per i siciliani sono sacri e vogliono esprimersi in disciplina sentita, costituzionale e democratica. Locchè può finalmente dileguare

tutto ciò che dalle sfere ufficiali ed extra-ufficiali della Nazione, preoccupa — purtroppo parrebbe innegabile — il corso pieno dell'autonomia siciliana, rivolto a far dono all'Italia di una civiltà economica nuova sorgente dalle capacità di un popolo non tenuto, per il passato, in onore di considerazione e di ugualanza nazionale.

Questo è lo spirito nel quale, in questi prossimi giorni, desideriamo incontrarci in Commissione parlamentare costituita a rappresentare tutte le correnti politiche siciliane, col Governo tripartito e con i rappresentanti nazionali dei vari settori politici. La mozione che ora approveremo ne intende esprimere in termini politici la reale consistenza. (Applausi)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Marullo. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevoli colleghi, la dibattuta questione dell'Alta Corte per la Sicilia è all'ordine del giorno della opinione pubblica della nostra Isola, e pertanto ricordarne i precedenti, gli estremi, le condizioni e i motivi sarebbe assolutamente superfluo. L'esigenza che si pone in questo momento all'Assemblea è che ciascun gruppo precisi la propria posizione politica e il proprio punto di vista giuridico in ordine a questa questione; ed è quello che io mi affretto a fare a nome del gruppo del Partito nazionale monarchico.

Non può essere posta in dubbio, perché è ormai acquisita agli atti della vita di questa Assemblea, la volontà autonomistica del gruppo del Partito nazionale monarchico. Questi diritti del popolo siciliano alla Autonomia noi però li abbiamo sempre interpretati con il senso del limite, essendoci arrogati il privilegio di essere, più di qualsiasi altri, particolarmente sensibili alla esigenza dell'unità della Patria, esigenza la quale, prima ancora di essere giuridica e materiale, è soprattutto spirituale. La nostra ribadita convinzione autonomistica spiega le ragioni per cui il nostro gruppo ha firmato la mozione che è in questo momento al voto della Assemblea; con questa mozione ponendoci non solo un problema di misura ma anche e prevalentemente il problema del rispetto degli organi dello Stato e della loro funzionalità, noi demandiamo al Parlamento italiano, organo il quale ha il potere di rivedere le leggi costi-

tuzionali dello Stato, la questione del coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale. Ed abbiamo fatto nostra ben volentieri, sottoscrivendola, la proposta conforme all'opinione che una soluzione adeguata a questo problema potrebbe trovarsi nella costituzione di quella che è attualmente l'Alta Corte come Sezione speciale presso la Corte Costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa nostra volontà è l'espressione del pensiero politico del gruppo monarchico, il quale ritiene che la Autonomia è ormai nel cuore e nelle vicende e nella storia del popolo siciliano, ma che si serve bene l'interesse delle nostre popolazioni non accettando i contrasti, non esagerando inutilmente i motivi di dissenso, i quali avrebbero solo il risultato di offrire il fianco a speculazioni che non fanno affatto gli interessi dell'Autonomia siciliana, ma potrebbero invece renderla impopolare di fronte alla Nazione, ed agli interessi dello Stato che se ne riterrebbe colpito. Noi riteniamo di servire — come in effetti serviamo — la Autonomia siciliana difendendone le caratteristiche, gli organi, le insegne, nella dichiarata volontà, peraltro, di riconoscere come valide le deliberazioni degli organi dello Stato in ordine al problema dell'Alta Corte per la Sicilia. (Applausi dalla destra)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Franchina. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quale firmatario della mozione oggi in discussione sento prima di tutto il dovere di rispondere a certa stampa (alla quale meno che mai io posso essere accusato di contestare il diritto di esprimere delle opinioni) di essere più cauta nella valutazione degli atti politici compiuti da questa Assemblea, soprattutto quando si tratta — come nel caso odierno — di atti solenni che tendono alla difesa dello Statuto autonomistico e delle prerogative della Sicilia. Non può essere certamente sotaciuto che in questa nostra Isola, nel momento in cui l'Assemblea dà prova della sua maggiore sensibilità riuscendo a trovare un punto di convergenza al di sopra delle opposte ideologie nella difesa di un Istituto che sta tanto a cuore a chi è sensibile alla sorte della nostra Autonomia; non può essere sotaciuto che qualcuno nell'Iso-

la pretende di qualificare ridicolo o inutile l'atto che questa Assemblea sta per compiere.

A costoro e a tutti coloro i quali pretendono di svalutare con tali qualificazioni gli interessi che i rappresentanti del popolo siciliano difendono onestamente in questa Assemblea, possiamo dire che se delle punte antiautonomiste ci possono essere — e noi possiamo riconoscere sul piano delle opinioni il diritto all'esistenza di tali posizioni — non è consentito che questa gente, venga ad estrinsecarle attraverso il dileggio dell'organo che maggiormente rappresenta il nostro popolo. Perchè solo gli immemori possono dimenticare come proprio su problemi di fondo di questo tipo l'Assemblea, al di sopra delle consuete, giuste e necessarie polemiche che costituiscono l'urto delle opinioni attraverso le quali scaturisce la verità o quel che è più vicino alla verità; al di sopra — dicevo — di queste polemiche, ha saputo trovare sempre la unanimità. E la trova perchè questa Assemblea è un consesso politico che non può mai dimenticare le ragioni del mandato parlamentare, che significa interpretazione della volontà di rinascita della nostra Isola, per la quale è sorto l'Istituto autonomistico.

E difatti: quante volte in questa Assemblea è stato ribadito — ed io credo che non sia mai superfluo il doverlo ricordare — che l'Istituto dell'Alta Corte scaturisce da un consapevole movimento di opinioni in direzione di una vera concezione dello Stato moderno regionale, che non può non cogliere determinati aspetti di isole che costituiscono elementi da cui può derivare un serio pericolo alla unità stessa dello Stato; e queste isole non sono tali soltanto dal punto di vista geografico, ma soprattutto dal punto di vista economico, ed hanno bisogno di particolari provvidenze giuridiche nel quadro costituzionale? Da queste constatazioni è sorta la nostra Autonomia; sono sorti gli istituti che devono garantire la nostra stessa Autonomia. E lo Istituto dell'Alta Corte rappresenta certamente, nel quadro di uno stato costituzionale moderno, la garanzia concessa da parte del potere centrale, garanzia che in nessun momento si può togliere, senza ferire la stessa Autonomia.

Ora, è bene che si sappia che i siciliani sono disposti ad accettare il dibattito nella sua sede naturale, cioè a dire nella sede di revi-

sione costituzionale, ma non possono perciò stesso non respingere i più o meno farisaici atteggiamenti tendenti ad umiliare l'Istituto autonomistico. Intendiamo, cioè, discutere fronte a fronte e con lealtà contro coloro i quali mostrano di non credere all'Autonomia regionale della Sicilia, alla quale invece noi crediamo con la consapevole responsabilità di siciliani e di italiani.

Io credo che in Italia non esista persona da senno che voglia seriamente discutere sul piano storico, sul piano politico e sul piano sociale circa l'esigenza dello strumento autonomistico che da nove anni è una realtà siciliana; e ciò anche a voler prescindere da quelli che sono, senza dubbio, gli aspetti positivi che l'Autonomia stessa ha dimostrato in questi nove anni. Ecco perchè io non credo, onorevole Restivo, che possa essere motivo di polemica di parte il porre in discussione e lo individuare determinate forze le quali, se non individuate, diventano sempre più forti di noi: attribuire a ciascuno il proprio, attribuire a coloro i quali con atteggiamenti ormai troppo appariscenti e che sarebbe grave tacere in questa Assemblea, hanno compiuto determinati gesti diretti allo svuotamento o comunque alla umiliazione del nostro Istituto autonomistico; così come ha sostenuto, nel suo intervento, l'onorevole Montalbano, e tutti coloro i quali non possono tacere che una delle particolari ragioni della crisi dell'Istituto dell'Alta Corte sta in quei vari tentativi compiuti sul piano non certo giuridico costituzionale da parte del Governo centrale, il quale anzichè obbedire ai vari ordini del giorno del Parlamento, ha voluto ricorrere alla via traversa di considerare come caduta l'Alta Corte. Chi non sa, in Italia, che la via del coordinamento adottata ed indicata dal Parlamento nazionale, che è quella che oggi auspichiamo, la via del coordinamento dell'Alta Corte con la Corte Costituzionale, toglie senza dubbio ogni eventuale e teorica disartria tra i responsi dei due Istituti di controllo di legittimità costituzionale?

Tale via non è stata purtroppo seguita dal Presidente del Consiglio, onorevole Segni.

Tacere in questo momento di episodi del genere equivale ad assumere atteggiamenti che, quanto meno, possono essere falsamente interpretati. Vale a dire potrà esser dato a tale silenzio il significato di un'acquiescenza, o peggio di una solidarietà con chi ha cer-

cato di risolvere il grave problema fuori dalle vie naturali.

D'altro canto, è evidente che il dibattito, se volesse avere punte polemiche indiscriminate — che qui, certamente, sono d'accordo che non giovano — ci potrebbe portare molto lontano. Ma noi vogliamo restare coerenti rispetto al contenuto e alla sostanza della mozione, che peraltro abbiamo liberamente approvato. Dobbiamo però precisare che non possiamo sottacere ogni elemento che riteniamo necessario allo scopo che intendiamo raggiungere, anche perchè non vogliamo sentirsi dire ancora che noi ci guardiamo bene dal discutere i veri motivi che stanno a base del nostro diritto giuridico costituzionale e politico tutte le volte che difendiamo l'Istituto dell'Alta Corte. Noi sosteniamo di essere pienamente nel nostro diritto difendendo l'Alta Corte, e con tale difesa non intendiamo minimamente offendere la Corte Costituzionale. E ciò non fosse altro perchè siamo stati proprio noi ad auspicare l'avvento della Corte Costituzionale mentre probabilmente coloro i quali oggi parlano come pretesi custodi del tempio della giustizia, forse, sono coloro stessi che non hanno voluto né la Costituzione né la sua attuazione. Noi abbiamo il più grande rispetto per la Corte Costituzionale, ma siamo nel tempo stesso, più che rispettosi, gelosi dei nostri diritti che non sono affatto in contrasto con le altre prerogative della Corte Costituzionale; e non lo sono per le ragioni che le mille volte abbiamo detto. Non esiste possibilità di conflitto fra le due Corti, sol che si voglia effettuare l'auspicato coordinamento: fare cioè della Alta Corte per la Sicilia, nei limiti e nel dettato delle norme costituzionali, una Sezione della Corte Costituzionale.

Entro tali limiti noi ci intendiamo muovere; ed, in uno stato democratico di diritto, su questa via non vi dovrebbero essere ostacoli. A dimostrazione della concreta, attiva serietà dei nostri atteggiamenti responsabili sta il fatto, onorevoli colleghi, che proprio quel che fino ad otto giorni fa era un'aspirazione — la data di convocazione del Parlamento riunito per compiere questo primo passo verso la soluzione del problema che ci interessa —; proprio l'atto solenne di una mozione unanime, che oggi con senso di responsabilità ma con dignità noi discutiamo, ha portato all'effetto pratico che quel che era prima una comuni-

cazione uffiosa oggi diventa un atto ufficiale, cioè a dire si compie il dovere della integrazione dei giudici di un Istituto che è ancora in vita e che lo sarà — noi ci auguriamo — nelle forme volute dal nostro Statuto, che è parte integrante della Costituzione italiana.

Tale presa d'atto, non v'ha dubbio che non vuole minimamente sminuire le necessarie doverose attività che il Presidente della Regione deve compiere come rappresentante del Governo regionale, oltre che come siciliano e come deputato. Ma io credo di non far torto al prestigio dell'onorevole La Loggia, quando affermo che molto probabilmente, più che il suo appassionato leale intervento di siciliano, è valso proprio l'atto unanime di questa Assemblea a far annunciare la seduta plenaria del Parlamento italiano. E' molto più facile eludere le conseguenze giuridiche e politiche di una richiesta, anche se appassionata ma che parte da una singola persona, anzichè eludere la volontà unanime di una Assemblea legislativa la quale rappresenta perciò stesso la volontà di circa 5 milioni di siciliani.

Ed io penso che su questa base noi oggi dobbiamo discutere quel che vogliamo per non sentirci dire che noi viviamo nella stratosfera e facciamo delle cose inutili. Noi l'abbiamo ribadito, l'abbiamo precisato, desideriamo che nel rispetto più solenne dell'unicità dei giudicati in materia di legittimità costituzionale venga rispettato il diritto della Sicilia di avere un suo organo di controllo di legittimità che non sia qualche cosa di antitetico con la Corte Costituzionale, ma che con questa faccia un tuttuno, sì da dare alla Sicilia la certezza circa la efficacia della norma che la sua Assemblea emana, sì da dare alla Sicilia stessa la certezza che lo Statuto autonomistico è stato dato non già in un periodo di obnubilamento del pensiero politico dei siciliani e della Italia tutta, ma che è stato dato nella consapevolezza della esigenza del risorgere a nuova vita del popolo siciliano. (Applausi dalla sinistra)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pettini. Ne ha facoltà.

PETTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Franchina ha ricordato come, in questi ultimi tempi, questa Assemblea abbia avuto più di una occasione di ri-

trovare la sua unità. Penso che siano felici tali occasioni, in quanto danno modo, al di sopra dei contrasti — fecondi contrasti — di ritrovare una forza comune, una coesione spirituale. Esse sono state reiteratamente offerte dalla vicenda più recente, e cioè quella riguardante il problema dell'Alta Corte.

Il Movimento sociale italiano, in queste occasioni, si è sempre schierato in fronte unico con gli altri gruppi ed ha contribuito alla formazione di tale unità, senza la quale le prese di posizioni dell'Assemblea sarebbero state impossibili o vuote di contenuto mentre esse devono essere considerate come la proiezione, sul piano parlamentare, della volontà del popolo siciliano di usufruire, senza mutilazioni e senza attenuazioni, dello strumento che lo Stato gli ha dato per la propria elevazione economica e sociale.

Così facendo, noi non abbiamo rinunziato ad alcuna delle nostre posizioni ideali, perché la nostra posizione resta ferma nei confronti di problemi diversi e più vasti; per esempio di fronte all'articolo 114 della Costituzione e di fronte, quindi, al problema dell'organizzazione regionalistica dello Stato. Desidero, anzi, cogliere l'occasione per dire che qualche atteggiamento o qualche manifestazione di pensiero che possono essere stati espressi in questi giorni, da parte di esponenti qualificati del mio partito, hanno potuto dar luogo ad errate interpretazioni. Infatti la nostra avversione all'articolo 114 della Costituzione, che io confermo anche in questa occasione, per una chiarezza, sempre utile, di posizioni reciproche, non ci ha impedito e non ci impedisce di essere favorevoli alle autonomie a Statuto speciale, particolarmente all'Autonomia siciliana. Altrimenti non saremmo qui a condividere il pensiero e le responsabilità di questa Assemblea. Potrei anche aggiungere che, su questo punto, ho, forse inopinatamente, ma con piacere, riscontrato di essere d'accordo con l'onorevole Franchina, il quale poco fa giustificava l'autonomia regionale sulla base delle esigenze particolari di determinate regioni. Questa è precisamente la nostra posizione ideale. Poiché le istanze relative all'Alta Corte — che noi abbiamo inteso, coerentemente ai nostri principi, non come richiesta di mantenimento di determinati istituti, ma come conservazione delle garanzie giuridico-costituzionali che l'attuale ordinamento ha posto a custodia dell'autonomia siciliana — sono

sostenute, in questa occasione, nella mozione che discutiamo, io annunzio il voto favorevole del mio Gruppo. Aggiungo che il Movimento sociale italiano, su questo terreno, vuole schierarsi, insieme con gli altri gruppi, in unico fronte, giacchè noi siamo convinti della utilità della nostra autonomia non soltanto come strumento — dicevo un momento fa — di elevazione economica e sociale del popolo siciliano, ma anche finalisticamente, come un Istituto destinato a confermare e consolidare, non a dissolvere, l'unità morale della Patria. Infatti, quanto più si riesce a realizzare condizioni sociali ed economiche pressochè uniformi per tutto il territorio del Paese tanto più facile è per lo Stato e per il Paese stesso, consolidare la sua unità morale. Pertanto, sostenendo l'istanza della conservazione delle garanzie giuridico-costituzionali, che stanno a presidio della nostra autonomia, noi non pensiamo di volerci difendere da prave intenzioni né da chi sa quali oscure o inconfessabili macchinazioni, né da inconfessabili interessi; piuttosto pensiamo di dover tutelare la vita dell'Isola e la vita dello Stato dal fenomeno della « dilatazione » degli organismi, fenomeno che è naturale, fisiologico direi, in qualsiasi organismo, che tende naturalmente ad espandere la propria sfera di influenza e di attività.

Questa considerazione ci consente di inquadrare la nostra istanza di conservazione e di difesa della autonomia nella più vasta ed ampia istanza dell'unità politica e giuridica dello Stato e ci dà l'occasione di confermare la nostra nettissima posizione, per la quale noi tutto vediamo e tutto riportiamo entro i confini della struttura dello Stato; anche naturalmente l'Istituto autonomistico. Sicchè, come ho avuto occasione di dire pochi giorni fa in commissione, la formula che meglio riassume il nostro pensiero è questa: nulla contro lo Stato, ma nulla, neanche, che possa attenuare il grado di intensità dell'autonomia, che lo Stato, anche nel proprio interesse, ha concesso all'Isola. Questo ci consente quindi di restare fedeli alle nostre istanze unitarie, tanto più quando di esse — mi piace ricordarlo — si trova un'eco anche nella sentenza della Corte Costituzionale, nella quale sono contenute decisioni che sono state ispirate da preoccupazioni di carattere unitario. E per questo aspetto specialmente, noi, questa sentenza, questo deliberato, a parte il rispetto do-

vuto all'alto Consesso, abbiamo serenamente accettato. Specie per il fatto che queste riaffermazioni delle esigenze della unità politica e giuridica dello Stato sono fatte, come sono fatte in questa sentenza, anche in nome della tradizione, forza dei popoli insopprimibile ed insostituibile. Quando un popolo, nel fluire perenne della evoluzione della vita, perde di vista e dimentica la tradizione, allora la sua decadenza è in atto. Penso che altro valore non possa avere il sobrio richiamo al sacro retaggio dei padri che è contenuto in quella sentenza.

Qualcuno, più di uno, si è stupito di trovare un accenno a principî politici in un documento che ci si attendeva avesse soltanto contenuto giuridico. Ma io ritengo che quando si arriva al vertice della costruzione dello Stato si giunge anche alla sintesi, là dove nessun pensiero può essere più esclusivamente giuridico o esclusivamente politico, in quanto da quelle altezze le luci e le ombre delle varie impostazioni si intravedono su più ampi orizzonti.

Comunque, noi, e il mio Gruppo in particolare, non abbiamo certamente bisogno di questi richiami per sentirci assertori e custodi della unità morale e politica della Patria e per augurare, come in questo momento facciamo, che da questa tormentata e dura vicenda dell'Alta Corte possa, secondo le linee che sono consacrate nella mozione, uscire al più presto quanto di meglio è augurabile per l'avvenire della nostra gente. (Applausi dalla destra)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole D'Antoni; ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo misto, difronte alla gravità ed alla importanza del problema della Alta Corte siciliana, è venuto nella determinazione di lasciare al rappresentante di ciascun partito la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero e di portare la propria adesione alla mozione unitaria, oggetto della odierna discussione. Quindi, in queste condizioni, parlo a titolo personale e come indipendente e vecchio autonomista, che porta nell'animo e nel sangue questa antica aspirazione del popolo siciliano, resa attuale da tante lotte, da tanti sacrifici e dal sangue generoso di taluni, che non possono essere dimenticati.

Parlo come indipendente, ed a giusto titolo, anche perchè non tutto il popolo è raccolto nelle sezioni dei partiti. Vi è tanta parte del Paese che resta, non indifferente alla politica, ma che non ama vincolarsi alle tessere dei partiti. Come indipendente, posso legittimamente fare riferimento a quella larga massa di cittadini, che rappresentano tanta parte del Paese.

La presente mozione ha un grande e straordinario valore politico. Oggi non sono più possibili i giochi, le utilità e le accortezze meditate dalla politica manovriera, oggi si assumono impegni chiari e precisi da ciascun rappresentante dei partiti nazionali di fronte al grave problema della difesa, reale e concreta, dell'Autonomia siciliana. Il popolo siciliano potrà saggiare la validità, la lealtà, la onestà, — diciamo pure la parola antica — l'onestà degli impegni, che ciascun rappresentante di partito ha creduto di assumere a difesa della nostra Autonomia e, quindi dell'Alta Corte, essendo opinione comune degli uomini politici più qualificati essere l'Alta Corte il presidio insostituibile, la garanzia massima della validità del nostro Statuto e del nostro ordinamento autonomistico.

Il valore politico delle nostre dichiarazioni e della nostra mozione è dato dalla considerazione che il pensiero e la volontà manifestata oggi dai nostri deputati debba costituire un impegno ed un legame con i deputati degli stessi partiti, egualmente rappresentati nel Parlamento nazionale. Peraltra il nostro problema non è un problema siciliano, ma nazionale. Quanto sarà fatto per la Sicilia, sarà fatto utilmente per tutta l'Italia, per tutto il Paese. Non si consolida l'unità, lasciando una parte, così viva, nobile e grande della Nazionale, nella condizione permanente di inferiorità economica e di inumana sofferenza.

Noi vogliamo uscire decisamente da questa situazione e lo sforzo, cui tendiamo, è rivolto a fondere non soltanto sul piano politico, ma sul piano sociale ed economico l'unità del Paese. In questo senso si è espresso il collega che mi ha preceduto. Ho raccolto con particolare soddisfazione l'adesione, che è venuta dal gruppo, che poteva essere anche sospettato se non avverso, indifferente alla risoluzione di sì grave problema!

La vostra dichiarazione, onorevole Pettini, ha una importanza notevole e serve a consolidare la unità non solo dell'Assemblea, ma

del popolo siciliano nella difesa dei suoi Istituti giuridici e costituzionali.

Noi speriamo che quel grande fatto storico, che è l'autonomia siciliana, non venga compromesso da preoccupazioni e da interessi di partito. Sarebbe doloroso vedere questa grande realizzazione annullata da una piccola e iniope politica di governanti. Noi facciamo voti che la sentenza, emessa dalla Corte Costituzionale, che rispettosamente non vogliamo giudicare, pur non essendo venuta dal cielo, possa essere arrestata nei suoi effetti giuridici da una giusta legge, che, votata dal Parlamento nazionale, riconsacri i diritti e gli interessi della Sicilia nell'interesse superiore dell'Italia, di tutta l'Italia. (*Applausi dalla sinistra*)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Romano Battaglia. Ne ha facoltà.

ROMANO BATTAGLIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la firma apposta dai rappresentanti di tutti i partiti e di tutti i gruppi politici alla mozione che noi oggi discutiamo dimostra ancora una volta che l'Assemblea regionale siciliana ha un comune sentimento e una comune volontà: la difesa dell'Autonomia siciliana.

Lo Statuto regionale siciliano è una conquista del popolo siciliano. Lo Statuto regionale è legge costituzionale dello Stato. Qualunque modifica di esso non può che avvenire attraverso le norme stabilite dalla Costituzione, ed unico giudice è il Parlamento nazionale.

Io penso che l'unicità di giurisdizione non sia compromessa da una coesistenza della Corte Costituzionale e di quella sezione dell'Alta Corte speciale, prevista dal progetto Aldisio. Noi oggi non facciamo voti, ma siamo certi che, non per quello che potrà essere l'intervento di ciascuno di noi presso le direzioni dei partiti, ma per sentimento di giustizia, il Parlamento nazionale non verrà a conciliare quelle conquiste che noi abbiamo ottenuto attraverso lo Statuto siciliano. Siamo certi, cioè, che nella seduta del 4 aprile il Parlamento nazionale voterà i nomi dei giudici che debbono completare l'Alta Corte per la Sicilia e più tardi voterà favorevolmente per il progetto Aldisio. Noi questo diritto abbiamo e questo diritto ci verrà riconosciuto. (*Applausi*)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono certamente abituato a partecipare a questa discussione in tono elevato e, dal punto di vista squisitamente giuridico, in quanto non mi sentoatto a discutere giuridicamente la questione. A me spiazzolamento di avere rilevato, e all'esterno e all'interno dell'Assemblea, qualche spunto polemico sulla questione che noi stiamo trattando. Questo, indubbiamente, non è un fatto che possa meglio porre a fuoco e risolvere il problema che ci assilla in questo momento.

Non capisco come, per esempio, da parte di certa stampa, si sia detto che il problema non è sentito dal popolo siciliano, come se il popolo siciliano fosse assente da quest'Aula, come se i deputati che in quest'Aula sono riuniti, non fossero i rappresentanti del popolo siciliano stesso; quasi che si volesse arrivare addirittura ad una forma di democrazia diretta nella quale il popolo potesse e dovesse essere interpellato per conoscere se fosse favorevole alla esistenza dell'Alta Corte per la Sicilia.

Non c'è dubbio che, tutte le volte che un problema di questo genere è stato posto qui, all'Assemblea regionale siciliana, il popolo siciliano, attraverso i suoi legittimi rappresentanti è stato unanime nel volere difendere i diritti della Sicilia. Noi siamo convinti che il Parlamento italiano il quattro aprile farà il primo gesto — ed è un gesto che è logico esso faccia nei confronti del popolo siciliano — eleggendo i giudici mancanti all'Alta Corte per la Sicilia. E siamo altrettanto convinti che il Parlamento italiano darà alla Sicilia quella Alta Corte senza della quale non ci può essere autonomia siciliana. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la sentenza della Corte Costituzionale ha riproposto alla comune responsabilità dello Stato e della Regione il tema dei rapporti di competenza fra la Corte Costituzionale e l'Alta Corte, in materia di sindacato di legittimità costituzionale delle leggi siciliane.

Il Governo è prontamente intervenuto, per

prospettare le possibili vie di soluzione, in riferimento alle indicazioni dell'Assemblea ed alle manifestazioni concordi dei due rami del Parlamento nazionale, espresse con l'ordine del giorno Azara, votato il quattro febbraio, 1949 e con la delibera di stralcio dell'articolo 16 del disegno di legge costituzionale recante norme integrative della Costituzione, concernenti la Corte Costituzionale, delibera adottata il 2 luglio 1952, in cui si affermava la necessità della procedura di revisione costituzionale per la sistemazione della materia.

Ne è seguito il preannuncio di convocazione, in un comunicato ufficiale comune della Presidenza della Camera e di quella del Senato, della seduta dei due rami del Parlamento per il 28 corrente; ne sono seguiti la nomina della Commissione speciale per l'esame della prososta di legge Aldisio e la convocazione della medesima per il 21 del corrente mese; ne sono infine seguiti l'annuncio della convocazione dei due rami del Parlamento nazionale ed il comunicato ufficiale che chiarisce, a seguito dei colloqui intercorsi, l'atteggiamento del Governo centrale.

In un atteggiamento vigile e responsabile il Governo si propone, a nome vostro ed insieme alla vostra delegazione, di perseguire con fermezza, con lealtà autonomistica, con fedeltà al mandato commessogli, la propria azione. (*Applausi generali*)

Certo, il problema è arduo, per i suoi riflessi giuridico-costituzionali per l'esigenza del più assoluto rispetto dei supremi organi dello Stato in cui si sintetizza e si esprime l'unità sacra della Patria; problema che reclama, per questo, una manifestazione di concordia e di compostezza quali l'Assemblea regionale ha sempre saputo assumere, di fronte ai più vitali interessi dell'Autonomia. Tale manifestazione bene si concreta nella mozione sottoscritta da tutti i gruppi e che si ricollega e riproduce il voto espresso dall'Assemblea il 25 dicembre del 1952, in sede di formulazione del parere richiesto dal Presidente della Camera, sulla proposta di legge costituzionale, recante norme integrative della Costituzione, concernenti la Corte Costituzionale.

Ed è espressione di alto senso di responsabilità, che risponde ad una superiore e serena valutazione del problema nel quadro del principio, mai contestato e non intaccabile, dell'unità della giurisdizione di legittimità costituzionale, cui si è ispirata la Corte Costi-

tuzionale, e della speciale autonomia siciliana, consacrata nello Statuto, che è parte integrante, per solenne espressione di volontà della Assemblea costituente, del sistema costituzionale italiano, e perciò della struttura della Repubblica italiana.

Dobbiamo registrare con soddisfazione che la seduta comune dei due rami del Parlamento per le elezioni dei giudici mancanti dell'Alta Corte sia ormai definitivamente fissa per il 4 aprile prossimo, come hanno annunciato nella seduta di ieri il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. E dobbiamo prendere atto, altresì, che il Governo dello Stato, mentre non ha condotto, come si era detto, passi per un rinvio della detta seduta comune, ha peraltro manifestato il proposito del più responsabile e attento esame dei problemi posti dal giudicato della Corte costituzionale, nel massimo rispetto dell'Autonomia siciliana. Ma occorre una ulteriore concorde azione sulla via che la mozione ci addita e che esprime ed esprimera certamente nella solenne unanimità dei consensi, insieme, il comune impegno di fedeltà all'Autonomia e l'adamantina realtà unitaria, perenne motivo di fierezza del popolo siciliano. (Vivi applausi)

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*) Onorevoli colleghi, mai meglio e più di oggi potrà essere dato ad un Presidente di questa nostra Assemblea di alzarsi, prendere la parola sentendo il significato della funzione, non di numero né di parte, ma espressione e sintesi della volontà di tutta la nostra Assemblea.

Il tema istituzionale dell'Alta Corte trovò in ogni tempo tutti unanimi in questa Assemblea e, sia sottolineato, non in accademiche manifestazioni di comodo, ma come impegno politico del rispetto dei doveri del nostro mandato, in ordine alla difesa e all'attuazione delle particolari forme e delle particolari condizioni della nostra Autonomia stabilita con legge costituzionale.

Tale esigenza, è bene ricordarlo e proclamarlo, non si pose mai in questa nostra Assemblea in contrasto né con il sentimento dei vincoli dell'unità nazionale, né con il sentimento dei vincoli dell'unità statale. Ogni tentativo polemico, che talvolta è affiorato e dolorosamente tuttavia affiora dalla malevolenza altrui, di squalificare i nostri propositi,

i nostri voti, le nostre iniziative, come intesi ad incrinare il nostro naturale e santo attachamento alla Patria, o comunque come non preoccupati della doverosa professione di civismo nazionale, è offensivo di tutta la storia della Sicilia, in ogni tempo patriottica, in testa negli albori del nostro risorgimento e nel suo compimento: col sangue, cogli interessi, con la più responsabile ricorrente guida politica nei momenti più trepidi della nostra storia nazionale. (Generali applausi)

E perciò, come il nostro sentimento autonomistico e l'attività politica e legislativa di questa Assemblea mai si posero contro il sistema unitario, nemmeno negarono il principio fondamentale di ogni ordinamento unitario e di ogni corretto sistema giuridico: l'unità giurisdizionale nel controllo costituzionale delle leggi del nostro Paese.

Ma, come la Corte Costituzionale ha solennemente affermato, pur dovendosi provvedere a porre « i rimedi per superare gli inevitabili conflitti » fra due organi che giudicano sulla legittimità costituzionale delle stesse leggi, tuttavia bisogna tenere conto degli effetti che « le particolari forme e condizioni » della nostra autonomia esplicano nella materia, effetti che la sentenza della Corte Costituzionale non ha mancato di rilevare, nella motivazione e persino nel dispositivo, circa i termini, i modi, la stessa legittimazione attiva della impugnativa e, fin da ora, circa l'istituto costituzionale del Commissario dello Stato, per tutto il significato che esso ha.

La mozione dell'Assemblea esprime la volontà di tutti i Gruppi parlamentari, di tutte le forze politiche che sono qui rappresentate e di ognuno di noi all'unisono; ed io sono lieto di professare qui l'opinione comune, con tanta dignità e con tanto fervore e competenza espressa da tutti gli oratori, e di proclamarla all'interno dell'Isola, perchè Essa sappia che in questa materia non è possibile distinguere alcuno tra noi, ma tutti consideri ispirati da un solo giudizio, da una sola volontà, da una sola decisione: la decisione e la volontà della Sicilia.

Viva, dunque, e prosperi per il bene ed il progresso del nostro popolo il nostro Statuto. Viva l'Autonomia siciliana. (Vivi generali prolungati applausi - L'Assemblea in piedi grida più volte: Viva la Sicilia, viva l'Autonomia)

RECUPERO. Chiedo di parlare.

III LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1957

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi ci siamo entusiasmati alle parole alte e nobili del Presidente dell'Assemblea, che ha riassunto l'altezza del nostro spirito sulla questione che agita profondamente il nostro animo. Le popolazioni siciliane devono raccogliere l'eco di questo discorso e non soltanto attraverso la stampa quotidiana. Propongo, perciò, — e penso che tutta l'Assemblea sarà d'accordo — l'affissione in tutti i comuni dell'Isola del discorso pronunciato dal Presidente. Ne faccio formale proposta e invito l'Assemblea ad approvarla per acclamazione. (*Generali applausi*)

(*La proposta è approvata per acclamazione*)

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di registrare che la proposta dell'onorevole Recupero è stata approvata per acclamazione.

FRANCHINA. Propongo che la mozione venga approvata per acclamazione.

PRESIDENTE. Io preferirei che venisse votata anche per far constatare l'unanimità, che dall'acclamazione non risulterebbe. Non posso registrare un'acclamazione unanime, posso registrare un voto unanime.

Il metodo più solenne di approvazione di una mozione è certamente l'acclamazione. Ma noi oggi compiamo un atto politico. Non è, la mozione che ci apprestiamo a votare, un invito più o meno appassionato; è la manifestazione di un atto politico e di un impegno politico. Terrei, perciò, a che fosse votata, sia pure per alzata e seduta. Nulla vieta che, essendo questa nostra mozione, come io ritengo, approvata all'unanimità, possa registrarsi nel verbale che tutta l'Assemblea ha approvato. Se nulla vi è in contrario, seguirò questo sistema. Potrà poi estrinsecarsi la nostra soddisfazione per l'esito della votazione con i consensi che si potranno, subito dopo l'approvazione, manifestare. Prego i colleghi di prendere posto.

Leggo la mozione nel seguente testo da me rettificato nel senso già chiarito all'Assemblea quando ne ho dato lettura:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio - 9 marzo 1957 ribadisce l'esigenza della urgente sistemazione costituzionale della materia concernente l'Alta Corte per la Regione siciliana;

riafferma

il proprio deliberato che, nel quadro della unità della giurisdizione costituzionale e del sistema particolare di garanzia posto dalla Costituzione a presidio dello Statuto della Regione siciliana e riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale, il problema della Alta Corte sia risolto con la istituzione di una sezione speciale che ne rispecchi la struttura e la competenza, giusta le linee del disegno di legge votato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1952 in sede di formulazione di parere richiesto dal Presidente della Camera dei Deputati e riproposto ad iniziativa di vari parlamentari

prende atto

della convocazione del Parlamento Nazionale per il giorno 4 aprile per provvedere alla integrazione dell'Alta Corte per la Regione siciliana, eleggendo i suoi membri mancanti;

e fa voti

perchè si pervenga ad una sollecita approvazione del disegno di legge concernente l'Alta Corte medesima ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione. Chi è favorevole si alzi chi è contrario resti seduto.

(*E' approvata all'unanimità*)

(*Tutta l'Assemblea in piedi applaude a lungo - Grida di « Viva la Sicilia » « Viva l'Autonomia »)*

Prego il deputato segretario di registrare che l'Assemblea ha votato all'unanimità, compreso il Presidente.

FRANCHINA. E con generali acclamazioni.

Sui lavori dell'Assemblea.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Ritengo che l'opera che ci accingiamo a svolgere, insieme con la Delegazione che l'Assemblea ha nominato, consigli di rinviare la prosecuzione dei nostri lavori a dopo il quattro aprile, al giorno, dopo quella data, che Ella vorrà destinare secondo il suo criterio. Faccio, in questo senso, una richiesta formale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la particolare vicenda che noi viviamo, l'impegno con cui il Governo regionale e il suo Presidente in modo particolare cercano di risolverla in conformità ai nostri voti, mi pare mi obblighino ad accogliere la richiesta del Presidente della Regione anche in considerazione che la nomina della Commissione, impedirà a dodici deputati di questa Assemblea, di essere presenti ai lavori. Quindi, accogliendo la richiesta del Presidente della Regione, rinvio lo ulteriore corso dei nostri lavori all'8 aprile.

La seduta è rinviata a lunedì 8 aprile 1957, alle ore 14,30, col seguente ordine del giorno:

- A. — Comunicazioni.
- B. — Svolgimento dell'interrogazione numero 752 dell'onorevole Cipolla al Presidente della Regione.
- C. — Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni.
- D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Norme sul conferimento annuale degli incarichi nelle scuole sussidiarie, popolari e materne » (251);

2) « Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana » (252);

3) « Norme per i concorsi, i ruoli organici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle scuole professionali della Regione siciliana con il relativo ordinamento scolastico» (167);

4) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58);

5) « Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 6 agosto 1954, numero 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (812);

6) « Contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari » (303);

7) « Abolizione della facoltà di appalto a trattativa privata » (298).

La seduta è tolta alle ore 14,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello


Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

III LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1957

ALLEGATO



Risposta scritta ad interrogazione

CALDERARO - TAORMINA - RUSSO MICHÈLE. — All'Assessore ai trasporti e alle Comunicazioni, « per conoscere se ha notizia delle lamentele delle popolazioni interessate al servizio di linea dell'impresa automobilistica « Scardino e C. » Roccamena-Palermo, ispirato a criteri assolutamente inadeguati, e se non ritenga di dovere esercitare pressioni presso il Circolo motorizzazione civile di Palermo affinchè siano accolte dall'impresa le proposte avanzate dall'Amministrazione comunale di Roccamena con nota del 30 agosto ultimo scorso » (618) (Annunziata il 25 settembre 1956)

RISPOSTA. — « In data 16 febbraio la Ditta A. Scardino e C. veniva autorizzata a prolungare l'autoservizio di sua concessione Roccamena-Ponte Pernice, che fino allora, effettuava a Ponte Pernice la coincidenza con l'altro autoservizio Camporeale-Ponte Pernice-S. Cipirello-Palermo gestito dalla stessa ditta; poco dopo intervenne una interruzione stradale dovuta particolarmente ai lavori di rifacimento del Ponte-Pernice, per cui l'autolinea venne istradata per Bivio Patria e Borgo Schirò.

Durante il lunghissimo periodo di detta interruzione, il servizio Roccamena-Palermo per Borgo Schirò si addimostrò veramente rispondente a esigenza di pubblica utilità, e in dipendenza delle numerose case coloniche accinate a Borgo Schirò e lungo tutto il percorso, vennero a crearsi correnti di traffico tali da sconsigliare l'abbandono totale di detto percorso, al momento del ripristino della transitabilità del percorso via Ponte Pernice.

L'Assessorato venne a trovarsi nella condizione di subire vive sollecitazioni di alcune autorità politiche e amministrative che richiedevano insistentemente l'effettuazione del servizio via Borgo Schirò (e di altre, fra le quali il Sindaco di Roccamena, che ne richiedevano l'effettuazione via Ponte Pernice).

D'altro canto il volume di traffico non giu-

stifica l'effettuazione del servizio giornaliero per entrambi i percorsi, per cui l'Assessorato al fine di conciliare le opposte tendenze, con le imprescindibili esigenze economiche di gestione e con il pubblico interesse venne nella determinazione di ovviare il servizio per quattro giorni, domenica inclusa, per Borgo Schirò, e per gli altri tre giorni via Ponte Pernice.

A maggior chiarimento si precisa che nei giorni in cui il servizio viene effettuato via Borgo Schirò, per un maggior percorso di soli otto chilometri, il prezzo del biglietto rimane invariato rispetto a quello del minor percorso via Ponte Pernice, per cui nessun danno viene arrecato alla popolazione di Roccamena.

Malgrado non sussista alcun dubbio sulla idoneità della soluzione adottata dall'Assessorato, Roccamena e Borgo Schirò continuano strenuamente a chiedere l'effettuazione del servizio giornaliero per Palermo l'uno per Ponte Pernice, l'altro per Borgo Schirò, sebbene, il volume delle singole correnti di traffico di ciascun centro non consenta, come già detto, l'economica gestione del servizio giornaliero diretto.

In quanto agli orari, la ditta concessionaria, interpellata, ha fatto presente che la corsa di ritorno, in partenza da Palermo alle ore 17 come proposto dal Sindaco di Roccamena, non riesce gradita ai viaggiatori, che preferiscono la partenza nelle prime ore del pomeriggio perché il viaggio si effettui nelle ore diurne.

Comunque nulla vieta di adottare, anche in via sperimentale, gli orari ritenuti più idonei ed in tal senso l'Ispettorato della motorizzazione ha ricevuto ordini onde accertare e proporre l'opportunità di modifica degli orari dell'autolinea di cui trattasi. » (18 marzo 1957)

L'Assessore
DE GRAZIA.

LEGATORI - TASCA
SER. 1054 6
formato 4° T.C. 83304